



**AFFIDAMENTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' CONNESSE AI
SERVIZI RESI DALL'ATENEO**
ai sensi del D.lgs n. 68 del 29/03/2012, art. 11

tra l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", codice fiscale n. 80213750583 in persona del

e

Cognome _____
Nome _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____
Residente in _____
Indirizzo di residenza e CAP _____
Codice Fiscale _____
Matricola _____
Documento d'identità _____
Numero del documento _____
Disposizione n. _____
Iscritto per l'A.A. 21/22 al _____
Corso di Studio in _____
Macroarea/Facoltà _____

MODALITA' DI SVOLGIMENTO

1 - L'incarico di collaborazione sarà svolto presso

sotto il controllo del Responsabile della struttura

2 – La prestazione, consiste nell'effettuazione di n. 150 ore da svolgere entro 10 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, prorogabile di ulteriori 2 mesi, in accordo con il responsabile della struttura presso la quale si effettua il servizio. La proroga è prevista previa sottoscrizione di atto aggiuntivo a firma del responsabile dell'ufficio e del collaboratore part-time. L'impegno orario giornaliero, compreso tra un minimo di 1 e un massimo di 4 ore, è stabilito in base alle esigenze della struttura cui è assegnato lo studente. Per motivi straordinari o legati al servizio reso, il responsabile della struttura, in accordo con il collaboratore, può modificare l'impegno orario giornaliero.

2.1 – Ai sensi degli artt. 2 e 37 del D.Lgs 81/2008, lo studente firmatario del presente contratto, dovrà svolgere il corso di formazione obbligatoria, in materia di "salute e sicurezza sul lavoro" per la durata di n. 8 ore, (incluse nelle 150 totali); Lo svolgimento di tale corso, sarà organizzato dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo, che provvederà ad indicarne le modalità di espletamento. Il comprovato possesso di una attestazione riconosciuta valida ai sensi della normativa vigente, esonera totalmente o parzialmente il firmatario dall'obbligo di svolgere il corso di formazione.

3 – Il compenso orario per la prestazione è fissato in Euro 8,00 per un importo complessivo, calcolato su 150 ore, pari ad Euro 1200,00 (milleduecento). Il pagamento del compenso è posticipato e subordinato alla presentazione di una relazione, da parte del Responsabile della struttura a cui è assegnato, circa l'efficacia e la correttezza della collaborazione prestata, unitamente ai fogli firma attestanti le ore della prestazione. La liquidazione del compenso potrà essere effettuata in un'unica soluzione oppure fino ad un massimo di 3 rate su richiesta dello studente. Tale corrispettivo è esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del comma 3 dell'art. 11 del D.Lgs n. 68/2012.



4 – L'Università provvede alla copertura assicurativa contro l'infortunio.

5 – Qualora lo studente dovesse laurearsi prima di terminare l'intero incarico, essendo venuto meno il presupposto per il sussistere del diritto-dovere alla collaborazione, la prestazione dovrà ritenersi conclusa alla data di conferimento della laurea, fermo restando il diritto al pagamento delle ore effettuate. E' prevista la sostituzione dello studente con il primo degli studenti utilmente collocato nella graduatoria, per il numero delle ore residue fino al completamento delle 150 ore complessive. La sostituzione dello studente è altresì prevista anche nei casi di rinuncia all'incarico per qualsiasi motivo; in tale evenienza agli studenti subentranti saranno assegnate le ore residue del contratto di collaborazione stipulato con il rinunciatario.

6 – Eventuali notizie e dati di pertinenza dell'Università appresi nel corso dello svolgimento dell'attività sono da considerarsi riservati.

7 – Lo studente prende visione del Codice di Comportamento dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – consultabile sul sito di Ateneo: <http://amministrazionetrasparente.uniroma2.it> e del vademecum relativo al Regolamento della Biblioteca.

CONDIZIONI DELLA PRESTAZIONE

1 – La collaborazione oggetto del presente contratto non può consistere, come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, nello svolgimento di attività di docenza, nello svolgimento degli esami, nonché nell'assunzione di responsabilità amministrative.

2 - La collaborazione è a tempo determinato e parziale, senza vincolo di subordinazione e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

3 – L'amministrazione universitaria può adottare in qualsiasi momento il provvedimento di cessazione dall'incarico nel caso in cui lo studente non risulti in regola con l'iscrizione al corso di studio o in quello di mancata osservanza dei doveri derivanti dal rapporto di collaborazione di cui trattasi.

4 – L'accettazione del presente incarico preclude l'accettazione di altri incarichi di collaborazione part-time per lo stesso anno accademico.

5 - Le parti sottoscrivono contestualmente il contratto e il relativo accordo di riservatezza entro 3 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto valgono le norme di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012 e del Regolamento di Ateneo in materia.

Il Foro competente per eventuali controversie che dovessero sorgere è quello di Roma.

Il presente contratto, steso su due pagine, in duplice copia originale (uno per ciascuna delle parti contraenti), viene sottoscritto dalle parti e vale come accettazione dell'incarico.

Roma,

Firma dello studente